



Sezione Settima Civile

Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 6930 del Ruolo Generale dell'anno 2025, vertente tra:

_____ (C.F. _____), rappresentato e difeso
presso il cui

è elettivamente domiciliato in qualità di *PARTE*

RICORRENTE

contro

presso lo studio del suddetto legale in Cane ente domiciliata
PARTE RESISTENTE /A in qualità di

conclusioni: come da verbale di udienza del 28.10.2025.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione ex art. 98 L. F., depositato presso la cancelleria del Tribunale di Genova in data 18.07.2025, [REDACTED] proponeva opposizione allo stato passivo della Liquidazione Giu [REDACTED]

dichiarato esecutivo in data
 he con domanda di insinuazione al passivo del 13.02.2025,
 inviata tramite mail PEC alla curatela della Liquidazione Giudiziale resistente,
 chiedeva di essere ammesso, "a) *in via privilegiata e prededucibile per euro 103.575,00 , oltre iva e cp al momento del pagamento per euro 131.332,63 incluso iva e cp (attualmente quantificato in euro 1.984,82 per fattura 534 e per Euro 129.347,82 come da avvisi di parcella n. 3 e 4 del 22/01/2025), precisando che il proprio credito deriva da prestazioni professionali svolte dopo l'ammissione al concordato preventivo in continuità e quindi in prededuazione privilegiate ex art. 2751-bis n. 2 c.c.. b) in via privilegiata per euro 125.485,73 oltre iva e cp al momento del pagamento per Euro 159.140,39 (attualmente quantificato in euro 2.655,06 per fatture 229/461 e per Euro 156.485,33 come da avvisi di parcella n. 1 e 2 del 22/01/2025), precisando che il proprio credito deriva da prestazioni professionali privilegiate ex art. 2751-bis n. 2 c.c.*"; che, invece, a seguito del progetto predisposto dal Curatore, il Giudice Delegato, con decreto del 17.06.2025 dichiarava l'esecutività dello stato passivo e, per quel che qui

rileva, escludeva “il credito per euro 205.554,81 di cui euro 145.000 oltre iva e cp per l'attività di assistenza alla procedura di composizione negoziata e per attività successive svolte nel corso della stessa nonché per prestazioni relative alla procedura di concordato preventivo, in quanto doverosamente evitabili alla luce della conoscenza che l'istante aveva, o avrebbe dovuto avere laddove avesse operato con la diligenza inerente al proprio incarico di consulenza e assistenza per la tenuta della contabilità e relativi adempimenti di CP_1 , relativamente all'effettiva consistenza del patrimonio sociale, tale da imporre l'adozione di misure i rispetto a quelle concretamente esperite”; che quindi tale provvedimento risultava illegittimo.

In particolare, il ricorrente proponeva opposizione limitatamente alla esclusione dei crediti: (i) di cui al Mandato Assistenza CNC, per Euro 45.000,00, oltre CP e IVA (e così per l'importo lordo di Euro 57.096,00), come da nota pro forma n. 2/2025 (doc. 34), e (ii) di cui al Mandato Assistenza CP, per Euro 100.000,00, oltre CP e IVA (e così per l'importo lordo di Euro 126.880,00), come da nota pro forma n. 3/2025 (doc. 35).

Il D deduceva che la propria attività di assistenza e consulenza professionale a favo iniziava solo a partire dal marzo 2021 e che la stessa consisteva in classiche attività d commercialista; che dunque l'attività svolta si distingueva da quella del sindaco o del revisore legale; che, per quanto riguarda il momento dell'avvio della composizione negoziata della crisi, la non era ancora destinataria di alcuna iniziativa da parte dei creditori e, al contrario, la pr ra proseguiva per un certo tempo con il consenso dell'Esperto nonché dei creditori stessi, sussistendo evidentemente concrete prospettive di risanamento, come sarebbe confermato dalla concessione, e poi conferma, delle misure protettive; che analoghe considerazioni valevano per la procedura di concordato preventivo; che quest'ultima procedura risultava necessaria in ragione di elementi sopravvenuti da individuarsi nella revoca da parte di Intesa Sanpaolo S.p.a e Banco BPM S.p.a. delle linee di affidamento nonché nella successiva notifica di un'istanza di apertura di liquidazione giudiziale a carico di da parte di creditore con cui si stava negoziando un accordo di ristrutturazione; che n concordato suddetto egli adempiva il proprio mandato professionale diligentemente, non potendogli essere attribuita alcuna responsabilità circa l'inattendibilità del quadro prospettato all'Esperto e ai creditori nelle more della composizione negoziata; che anche il margine di contribuzione generato dalla continuità aziendale individuato nell'ambito di tale procedura non poteva essergli contestato, essendo esso un elemento dipendente dalla capacità della di realizzare margini positivi; che, comunque, la valutazione dell'operato svolto, al fi insinuazione al passivo della domanda creditoria, deve effettuarsi ex ante, non potendo incidere al riguardo l'effettivo esito delle procedure di risanamento; che, dunque, i crediti di cui al e al non dovevano escludersi.

che l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso in rito e in merito, a parziale riforma del decreto del 17 giugno 2025, con cui il Giudice Delegato dott. Dott.ssa Chiara Monteleone ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo della Liquidazione Giudiziale di , nella sola parte in cui sono stati esclusi i crediti del dott. maturati in forza del e del Mandato CP, voglia am rrente al passivo al privil c. per i suddetti crediti: Euro 48.096,00 (importo già comprensivo di IVA e CPA e già dedotta la ritenuta d'acconto del 20%; e dunque per un lordo complessivo di Euro 57.096,00), oltre interessi maturati e maturandi, come da nota pro forma n. 2/2025; → Euro 106.880,00 (importo già comprensivo di IVA e CPA e già dedotta la ritenuta d'acconto del 20%; e dunque per un lordo complessivo di Euro 126.880,00), oltre interessi maturati e maturandi, come da nota pro forma n. 3/2025”.

Si costituiva la Liquidazione Giudiziale di Controparte_1

[...] la quale contestava tutto quanto ex

Parte resistente deduceva che, nonostante la valutazione dell'operato del ricorrente dovesse effettuarsi ex ante, occorreva considerare quanto emerso successivamente, ossia che il quadro patrimoniale e finanziario di [] risultava falsato e inattendibile e, dunque, fin dall'origine inidoneo a sostenere qual [] rispettiva diversa dalla Liquidazione giudiziale; che le misure protettive, nell'ambito della CNC, venivano concesse sulla base di una prospettazione della società non corrispondente al vero; che l'avvicinarsi delle procedure di risanamento dipendevano in realtà da resistenze da parte del maggior creditore di [], [] che nell'ambito della CNC, la Relazione dell'esperto del 18.1.2024 r []; che nell'ambito del [] con Relazione del 28.9.2024 il Commissario rilevava come il piano di concordato fosse *manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori?*; che non poteva condividersi l'assunto per cui il Commercialista di una società non sia tenuto a verificare la veridicità del bilancio o a verificare i presupposti e gli elementi fondanti i piani di risanamento che lo stesso ha contribuito ad elaborare e sui quali dovevano fondarsi le valutazioni dell'Esperto e dell'Attestatore; che quindi i mandati professionali di cui era incaricato il ricorrente non venivano svolti con la dovuta diligenza e pertanto doveva ritenersi corretta l'esclusione dei relativi crediti decisa con decreto del 17.06.2025 con cui il GD dichiarava l'esecutività dello stato passivo.

Concludeva, pertanto, *"Piaccia a Codesto Tribunale Illustrissimo, disattesa ogni diversa e contraria istanza e previo ogni necessario accertamento ed opportuna pronuncia, - respingere integralmente le domande dell'opponente Dott. [] in quanto inammissibili, infondate e/o non provate, e per l'effetto confermare le parti [] passivo impugnato; - con la vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio"*.

Con decreto del 24.07.2025 il Giudice delegato dal Collegio fissava udienza al giorno 28.10.2025, notificato via mail pec dall'opponente al curatore fallimentare.

All'udienza del 28.10.2025 il Giudice, concessi alle parti termini per note, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il termine per il deposito delle note in controreplica spirava in data 10.12.2025, risultando quindi quest'ultima la data da cui considerare il termine di giorni 60 per il deposito del provvedimento decisivo.

La presente controversia attiene all'esclusione, dall'ammissione al passivo della [] del credito vantato dal dott. [] privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, [] di euro 48.096,00 e per la somma di euro 106.880,00, oltre interessi maturati e maturandi.

Tali somme consisterebbero nella retribuzione dei due mandati svolti e, precisamente, il [], come da nota pro forma n. 2/2025 (doc. 34) e il Ma [] da nota pro forma n. 3/2025 (doc. 35).

Orbene, la controversia deve risolversi con riguardo all'operato svolto dal ricorrente. In particolare, deve qui valutarsi se la prestazione da egli tenuta sia stata caratterizzata da diligenza nell'esecuzione, ovvero se la stessa risulti priva di tale doveroso carattere, così da giustificare l'esclusione dal passivo stabilita dal Giudice delegato con il decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo.

Anzitutto, si deve qui rilevare come non valgano le considerazioni dedotte dal ricorrente a proposito del momento in cui occorre valutare la sua attività, dal momento che la valutazione ex ante non rimane comunque insensibile all'emersione di fatti che permettono di riqualificare l'attività stessa.

Ed invero, appare dalle produzioni delle parti che l'attività del [] si caratterizzava per rilevanti carenze ed omissioni, le quali hanno [] la

presenza tra gli atti delle procedure concorsuali di bilanci non veritieri, che hanno comportato un allungamento del confronto con il ceto creditorio, con grave pregiudizio per la [] stessa. In particolare, veniva rappresentata nelle diverse fasi del tentativo di [] ento una situazione patrimoniale e finanziaria alterata e lacunosa.

Basti pensare, anche quale conseguenza, che il ricorrente, in fase di accesso al concordato preventivo, rappresentava che il [] potesse avere una capacità di contribuzione pari al 15%. Tale valore [] i nettamente smentito dal Commissario giudiziale dott. [] il quale ha ricavato, dagli stessi dati già noti al D'Abramo, un margine di co [] ione pari al 6,43% (*doc. 3 conv.*).

Deve quindi rilevarsi come un operato diligente di certo avrebbe permesso di comprendere che la [] non avrebbe potuto generare le risorse finanziarie necessarie per soste [] piano di risanamento in alcuna sua versione. Al contrario, si condivide quanto affermato dall'odierna convenuta, secondo cui laddove la situazione della Società fosse stata correttamente ricostruita, essa si sarebbe mostrata incompatibile con qualsivoglia misura di regolazione della crisi diversa dalla Liquidazione giudiziale, con un notevole risparmio in termini di tempo e risorse.

Si ritiene, pertanto, di confermare il Decreto impugnato e per l'effetto di ribadire l'esclusione del credito del ricorrente, non avendo egli eseguito il contratto professionale concluso con [] con la dovuta diligenza da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività eserci [] *rt. 1176 c.c.*).

Più nello specifico, occorre infatti osservare che il rapporto contrattuale intercorso tra l'odierno opponente e [] si configura come un contratto d'opera professionale di cui agli artt. [] c.c.

L'esigenza di una particolare e specifica disciplina del lavoro autonomo nel corpus del codice si ricollegava all'esigenza avvertita dal legislatore di differenziare e contrapporre al lavoro nell'impresa, sia organizzativo-gestionale dell'imprenditore, che [] dei collaboratori subordinati, una fattispecie diversa di attiv [] ti in posizione di estraneità e terzietà rispetto alla normale struttura produttiva dell'impresa stessa. I caratteri di tale contratto sono individuati nell'obbligazione avente per oggetto il compimento di un'opera o un servizio, nella previsione di un corrispettivo, nell'utilizzazione di lavoro prevalentemente od esclusivamente proprio quale fattore della prestazione, nell'assenza di un vincolo di subordinazione oltreché una certa episodicità ed estemporaneità del rapporto, che si sostanzia nell'esecuzione del singolo incarico che soddisfa l'interesse del committente. Tutti elementi che ricorrono nel caso di specie in ordine al contratto stipulato dal [] e [] ove il primo si configurava come soggetto esterno alla c [] o [] di compiti specifici tramite svolgimento di attività lavorativa strettamente propria e tramite auto-organizzazione del proprio programma di prestazione – *configurandosi tale contratto come c.d. obbligazione di mezzi* -.

L'art. 2224 c.c. invece richiama la c.d. "regola d'arte", preoccupandosi di fornire il parametro oggettivo di valutazione dell'attività del prestatore sul piano eminentemente tecnico, al fine di verificare l'esattezza ovvero l'inesattezza dell'adempimento alla stregua delle norme tecniche necessarie per quella determinata prestazione, consuetudinarie e regolamentari, consolidate e diffuse nella prassi, e comunque aggiuntive rispetto alle espresse previsioni pattizie, così da

determinare una vera e propria integrazione del comando contrattuale sotto il profilo del come dell'attività esecutiva. Nell'adempimento delle obbligazioni relative allo svolgimento di un'attività professionale, pertanto, la diligenza deve essere valutata nel modo più intenso e concreto del lavoratore qualificato (*Cass. Civ. n. 12127/2020*), ovvero utilizzando la diligenza media di un professionista sufficientemente avveduto e preparato (*Cass. Civ. n. 21421/2004; Cass. Civ. n. 566/2000*).

Risulta evidente che applicando tale parametro valutativo di diligenza nello svolgimento dell'incarico da parte del [redacted] quest'ultimo non può configurarsi come eseguito con la diligenza [redacted] la tipologia di contratto in rilievo, conseguendone che correttamente la curatela fallimentare escludeva una rilevante parte del credito di cui veniva chiesta l'ammissione.

La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.55/2014 (*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.

Il valore della presente controversia rientra nello scaglione “da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00” di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022 e considerata la semplicità delle questioni versate agli atti, le voci di compenso vengono decurtati del 50%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da [redacted] contro Liquidazione Giudiziale [redacted] così provvede:

- **rigetta l'opposizione** per le causali di cui in motivazione;
- **condanna** [redacted] al rimborso delle spese di lite in favore di [redacted]
[redacted]
[redacted] accessori di legge se dovuti.

Genova, camera di consiglio del 29.01.2026

*Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati*

*Il Presidente
Dott. Daniele Bianchi*